



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA TERMOLI

ORDINANZA N. 76/2019

Il sottoscritto, Capo del Circondario e Comandante del Porto di Termoli,

- VISTA: la propria Ordinanza n. 45/2008 in data 08.10.2008;
- VISTA: la pubblicazione OP/002 denominata “Operazione Mare Sicuro” e ss. mm. ed ii.;
- VISTI: i Dispacci prot. n. 48294 in data 18.05.2010 e prot. n. 50449 in data 27.05.2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto 3° - Ufficio II, relativi alle “Operazioni A.I.B. con prelievo di acqua in mare”;
- VISTA: la legge quadro sugli incendi boschivi n. 353 in data 21.11.2000 aggiornata con il Decreto Legge n. 59 in data 15.05.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
- VISTA: la Direttiva prot. n. 17624 in data 01.04.2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa all'Attività antincendio boschivo per il 2019; raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti;
- VISTA: l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 18/2019 in data 07.05.2019 della Capitaneria di Porto di Termoli e ss. mm. ed ii.;
- VISTE: le Indicazioni operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile denominate: “Concorso della flotta aerea dello stato nella lotta attiva agli incendi boschivi” in data 17.06.2019
- VISTI: gli artt. 17, 62, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione.
- CONSIDERATO il decorso del termine di cui al foglio prot. n.17446 in data 30.08.2019 con il quale è stato richiesto agli organi istituzionali a vario titolo interessati di voler far conoscere ogni utile contributo/osservazione;
- PRESO ATTO del foglio prot. n. 11743 in data 04.09.2019 con il quale il Gruppo Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise di Campobasso” non hanno rimesso ulteriori osservazioni;
- RITENUTO: necessario individuare e rendere note le aree/zone di mare che per loro ubicazione, ed in relazione alle disposizioni summenzionate, devono essere idonee per essere utilizzate per le operazioni di prelievo di acqua, in sicurezza, da effettuarsi da parte dei mezzi aerei impiegati nella lotta agli incendi boschivi;

RENDE NOTO

1. Al fine di far fronte alle esigenze di prelievo di acqua di mare da parte degli aeromobili impegnati nelle operazioni di spegnimento degli incendi e nel contempo garantire una adeguata cornice di sicurezza nelle diverse fasi che caratterizzano tali operazioni, nell'ambito delle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo di Termoli è individuata la zona di mare sita ad una distanza dalla costa non inferiore ai 1000(mille) metri, all'interno delle quali è consentito eseguire l'ammarraggio, il prelievo ed il successivo decollo dei velivoli. Tale zona di mare è da considerarsi quale “preferenziale” ai fini del prelievo di acqua di mare da parte dei velivoli all'uopo comandati.

2. La citata zona preferenziale, come individuata al precedente paragrafo, potrà essere sostituita da altre zone ritenute più idonee, ubicate anche più a ridosso della linea di costa, in presenza di avverse condizioni meteomarine, quali mare mosso con onda marcata o venti non favorevoli per la condotta, in sicurezza, delle operazioni da parte del velivolo. Al verificarsi delle suddette condizioni, il prelievo dovrà essere effettuato, comunque, ad una distanza non inferiore a 500 metri dalle spiagge e 300 metri dalle coste a picco sul mare.
3. Solo in caso di inutilizzabilità, per avverse condizioni in atto, della sopra individuata zona preferenziale di cui al precedente para 1) ed, in subordine, delle zone di mare poste ad una distanza non inferiore a 500 metri dalle spiagge e 300 metri dalle coste a picco sul mare, di cui al para 2), in caso di assoluta necessità ed urgenza ed al fine di garantire una maggiore sicurezza e riparo al velivolo, potranno essere utilizzati gli specchi acquei posti ad una distanza inferiore dalla costa.
4. Per lo svolgimento delle operazioni di cui trattasi sono escluse le zone di mare avente raggio di 1000(mille) metri con centro:
 - sull'imboccatura del porto di Termoli;
 - sull'imboccatura dei porticcioli turistici;
 - sull'imboccatura degli approdi comprensivi quelli dell'arcipelago delle Isole Tremiti;
 - sui punti indicanti pericolo ove sono installate boe/gavitelli/segnalamenti marittimi, opportunamente autorizzati dall'autorità competente.

Sono escluse inoltre:

- le aree riservate all'ancoraggio di navi nella zona di fonda compresa in un raggio di 0,6 miglia dal punto di coordinate: Lat: 42°02'42" N – Long. 015°01'54" E;
- le aree asservite in concessione quali ad esempio quelle dedicate all'estrazione degli idrocarburi, quelle riservate alla mitilicoltura, etc..

ORDINA

Art. 1

(Interdizione dello specchio acqueo di sicurezza, interdizione, segnali e prescrizioni)

1. Nel corso delle operazioni di ammaraggio/decollo e prelievo delle acque da parte dei mezzi aerei impegnati nell'attività di spegnimento degli incendi boschivi, all'interno delle zone di mare di cui al "RENDE NOTO", lo specchio acqueo di sicurezza di forma quadrata e lato 1000 mt, centrato sul punto di ammaraggio del velivolo ed orientato secondo la direttrice della rotta dello stesso, deve intendersi interdetto a qualsiasi diverso uso ed attività nautica (pesca, diporto, attività sportiva, immersioni subacquee, etc.), non aventi finalità strettamente connesse con le operazioni in corso.
2. Le unità navali di qualsiasi tipologia in transito in prossimità dello specchio acqueo di sicurezza devono procedere a lento moto, mantenendo una adeguata distanza di sicurezza che non deve essere di almeno 500 mt, avendo cura di non intralciare in alcun modo le operazioni in corso ed adottando ogni misura precauzionale necessaria per prevenire possibili incidenti.
3. Nel corso delle operazioni di ammaraggio/decollo e prelievo di acqua da parte dei velivoli, deve essere prestata sempre la massima attenzione a quanto disposto dall'eventuale mezzo navale della Guardia Costiera o di altra Amministrazione dello Stato, impiegato nello sgombero dello specchio acqueo di sicurezza, alla direttrice di rotta dello stesso velivolo ed a quanto eventualmente comunicato dalla stazione radio costiera.
4. Al fine di segnalare per tempo l'intendimento di effettuare l'ammarraggio, il velivolo antincendio, prima di ogni prelievo (o, in caso di area presidiata da unità navali dello Stato, prima del primo prelievo), esegue generalmente un'orbita circolare a circa 300 mt di altitudine sull'area e successivamente effettua un passaggio a bassa quota lungo la direttrice di ammaraggio con le luci di atterraggio bianche (poste in radice ad entrambi le ali) e le luci stroboscopiche anticollisione (di colore bianco) accese.

5. Il Pilota/Capo equipaggio è responsabile della condotta dell'aeromobile in ogni fase dell'operazione, nel rispetto delle norme vigenti e di quelle specifiche di Società/Ente di appartenenza. Rientra tra gli obblighi dello stesso, prima di iniziare la manovra di ammaraggio, accertarsi che la zona delle operazioni sia libera da qualsiasi unità nautica, subacquei in immersione, bagnanti, segnalamenti marittimi, ostacoli galleggianti e quant'altro possa compromettere la sicurezza del volo ed in generale delle operazioni.

Art. 2

(Procedure per l'avvio delle operazioni di prelievo)

1. Le operazioni di prelievo di acqua potranno essere eseguite esclusivamente previa comunicazione di intervento da inoltrare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Termoli, da parte del Rappresentante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile o della Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Molise, responsabili della gestione e del coordinamento delle operazioni AIB o, in alternativa agli Enti in parola, dalla Sala Operativa dell'Ente/Società di Gestione dei velivoli impegnati nella lotta agli incendi, attraverso un apposito messaggio formattato o per via telefonica, o direttamente dal velivolo, tramite comunicazione radio alla Sala Operativa stessa.

A seguito della ricezione della predetta comunicazione, la Sala Operativa, congiuntamente all'eventuale mezzo navale intervenuto sul posto, accerta per lo specchio acqueo individuato per il prelievo, la presenza di:

- a) traffico navale;
- b) attività turistico-balneari;
- c) manifestazioni sportive (regate, gare di nuoto, di pesca, etc);
- d) ulteriori target.

Effettuate le dovute valutazioni, anche sulla base delle condizioni meteorologiche in atto rilevate dal velivolo, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto provvede, di concerto con il Capo equipaggio del velivolo, ad individuare lo specchio acqueo in cui sarà eseguito il prelievo di acqua. Il Pilota/Capo equipaggio del velivolo impegnato nell'attività di approvvigionamento idrico prima dell'ammarraggio deve sempre informare, via radio sul canale 16 in VHF/Fm (156.8 MHz), la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Termoli e l'eventuale mezzo navale presente in zona e, successivamente e fino al termine delle operazioni, mantenere un continuo contatto radio su una frequenza radio precedentemente concordata.

2. Allorché si manifesti la necessità, per avverse condizioni in atto (mare mosso o molto mosso - mare 3/4) o per altre contingenti esigenze operative, di effettuare il prelievo di acqua, all'interno delle zone di mare individuate ai paragrafi 2) e 3) del "RENDE NOTO" (distanze pari o inferiori ai 500 metri dalle spiagge e 300 metri dalle coste a picco), deve essere acquisito, specifico NULLA OSTA dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Termoli, la quale consentirà l'effettuazione delle operazioni dopo verifica, da parte di unità navali della Guardia Costiera, ovvero di altre Forze dello Stato all'uopo inviate, per lo sgombero dello specchio acqueo di sicurezza individuato.
3. Qualora nella zona individuata per il prelievo dell'acqua di mare, non sia ancora giunta un'unità navale Guardia Costiera ovvero di altre Amministrazioni dello Stato per lo sgombero dello specchio acqueo interessato, il velivolo antincendio, se ha urgenza di non ritardare le operazioni di spegnimento, deve porre in essere le seguenti procedure operative:
- a) prima di procedere all'ammarraggio, deve eseguire un'orbita circolare a 1000 ft (300 mt circa) della zona, al di sopra dello specchio acqueo prescelto;
 - b) successivamente, deve effettuare un passaggio a bassa quota in sicurezza sullo specchio acqueo prescelto, lungo la direttrice di ammaraggio, con le luci di atterraggio (luci di colore bianco poste alla radice di entrambe le ali) e le luci stroboscopiche anticollisione (di colore bianco) accese;
 - c) al termine del passaggio a bassa quota deve procedere con l'ammarraggio per il prelievo d'acqua.

Le manovre sopra descritte, e qualora non siano ancora presenti in zona mezzi navali incaricati dello sgombero dell'area, devono essere ripetute per ogni operazione di prelievo.

4. In caso di contingenti indisponibilità delle unità navali dipendenti, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto richiede la collaborazione per l'intervento nella zona delle operazioni di prelievo di mezzi nautici appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato (PS, CC, G.d.F. e VV.F).
5. Il termine delle operazioni viene comunicato alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Termoli, dal Rappresentante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, ovvero dalla SOUP o direttamente dai velivoli impegnati. E' compito della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Termoli comunicare agli eventuali mezzi navali impiegati nello sgombero, ed ai loro Comandi di appartenenza, il termine delle operazioni.

Art. 3

(Ulteriori misure precauzionali per le unità in transito)

1. Tutte le unità in transito nelle zone di mare interessate dalle operazioni di approvvigionamento idrico, al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle modalità di svolgimento delle stesse ed alle connesse limitazioni di navigazione, devono fare riferimento agli appositi avvisi di sicurezza e avvisi ai naviganti emessi al riguardo dalle stazioni radio costiere, emanati a seguito di richieste della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Termoli.
2. Prima di intraprendere la navigazione, allorquando si abbia notizia della presenza di un incendio nelle zone costiere o di entroterra o comunque dell'intervento di mezzi aerei in mare, i comandanti/conducenti/proprietari di qualsivoglia unità navale devono aver cura di acquisire informazioni in merito alle operazioni in corso, presso la più vicina Autorità Marittima ovvero contattando la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Termoli (0875-706484).

Art. 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

1. I trasgressori alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'art. 53 del D.lgs. 18.07.2005 n.171 e ss. mm. ed ii. e saranno ritenuti responsabili dei danni a persone, animali o cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, in vigore dalla data odierna, la cui diffusione sarà assicurata mediante:
 - a) inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/termoli>
 - b) trasmissione ai Comuni ed alle pubbliche Amministrazioni interessate;
 - c) trasmissione alle Associazioni della pesca e diportistiche, nonché alle Società di gestione dei porti turistici/approdi del Circondario marittimo di Termoli
3. L'ordinanza n. 45/2008 in data 08.10.2008, in premessa citata, è abrogata.

Termoli, lì 21 Novembre 2019

**IL COMANDANTE
C.F.(CP) Francesco MASSARO**